



FUL – Via Alcide De Gasperi, 1 – 09010 PULA



070/9209302



3491427281



Settore: CFVA

FUL

FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI

Prot. 53

Cagliari 15 aprile 2017

- Al Signor “g.b.” de “La Nuova Sardegna”
 - e, p.c. Al Signor Direttore de “La Nuova Sardegna”
 - e, p.c. Agli iscritti CFVA
- S E D I**

Oggetto: Articolo “EFFETTI DELLA LEGGE MADIA
Corpo forestale, riforma nel caos – In futuro solo caccia e pesca.

Questa O.S. ha avuto modo di leggere l'articolo in oggetto a Sua firma, in merito, si precisa:

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, ha, oggi, oltre a quelle derivanti dalle qualifiche di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, le seguenti attribuzioni e compiti:

**“LEGGE REGIONALE 5 Novembre 1985, n.26
Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda.
Art.1**

E' istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda.

Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

- tutela tecnica ed economica dei boschi;
- tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici;
- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- tutela della flora e della vegetazione:
- tutela dei pascoli montani;
- propaganda forestale e ambientale;
- difesa del suolo dall'erosione;
- controllo dei semi e delle piantine forestali;
- quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
- ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

- caccia;
- pesca nelle acque interne e marittime;
- incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
- polizia forestale;
- polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
- beni culturali.

Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposto di soluzione agli organi competenti.

Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per territorio.

Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.”

La Legge “Madia”, prevede:

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Art. 8 - Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il

coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

La recente legge regionale prevede:

“LEGGE REGIONALE 27 aprile 2016, n.8 - Legge forestale della Sardegna

Titolo IV - Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi

Capo I - Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi

Art. 22 - Prevenzione degli incendi boschivi

1. La Regione, al fine di promuovere e favorire tutte le azioni di prevenzione tese a ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi boschivi:

- a) sostiene lo studio, la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di sistemi orientati alla previsione e alla prevenzione degli incendi;
- b) promuove la diffusione di comportamenti sostenibili e responsabili attraverso l'educazione ambientale, la diffusione di informazioni e il supporto alla formazione;
- c) promuove, anche attraverso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la ricerca e la sperimentazione di tecniche operative e modelli organizzativi innovativi per il miglioramento delle tecniche di spegnimento degli incendi, da diffondere attraverso il costante addestramento degli operatori antincendio.

Art. 23 - Piano regionale antincendio

1. La Regione redige, a opera della Protezione civile regionale, il Piano regionale antincendio (PRAI) in conformità a quanto sancito dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

2. Il Piano regionale antincendio contiene le prescrizioni antincendio per l'intero anno solare e la carta del rischio di incendi e disciplina:

- a) le azioni e gli obblighi per la prevenzione diretta, interventi tecnici idonei a preservare la vegetazione forestale e rurale dal pericolo di incendio;
- b) le azioni e gli obblighi per la prevenzione indiretta, azioni di sensibilizzazione, divulgazione, informazione nei confronti della popolazione, delle scuole e degli enti pubblici e privati in materia di incendi boschivi e rurali;
- c) il coordinamento delle attività antincendio di tutti i soggetti componenti il sistema regionale antincendio anche attraverso gli elaborati tecnici e cartografici della parte generale del piano stesso, dei piani operativi ripartimentali e dei piani dei parchi e delle aree militari;
- d) i criteri di aggregazione su scala regionale e di standardizzazione del volontariato antincendio;
- e) i contenuti minimi di appositi piani antincendio per le aree destinate a esercitazioni militari, che prevedono limitazioni permanenti all'accesso, da redigersi a cura delle amministrazioni militari sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale; tali piani prevedono l'adozione di tutte le azioni necessarie a evitare l'insorgenza e la propagazione di incendi nelle e dalle aree amministrate, costituiscono un'apposita sezione del piano antincendio regionale e sono aggiornati con le medesime modalità.

3. Il PRAI ha validità di tre anni ed è sottoposto a revisione annuale.

4. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale redige i piani operativi ripartimentali, contenenti il dettaglio e l'organizzazione delle risorse presenti nei singoli territori di competenza degli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, di intesa con l'Agenzia e con gli altri soggetti concorrenti all'attività di spegnimento degli incendi.

Art. 24 - Prescrizioni antincendio, divieti e sanzioni

1. Le prescrizioni regionali antincendio definiscono:

- a) le modalità di controllo delle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgenza di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo e rurale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge n. 353 del 2000;
- b) i comportamenti da assumere in caso di attualità d'incendio;
- c) le norme relative agli abbruciamenti e alle relative autorizzazioni;
- d) le norme relative alla gestione, riduzione, eliminazione del combustibile vegetale confinante con strade, impianti e insediamenti di qualunque tipo e alle altre modalità di interruzione della continuità del combustibile vegetale;
- e) le modalità di autoprotezione degli insediamenti esposti a rischio di incendio di interfaccia e l'ampiezza di fasce prive di vegetazione per i nuovi insediamenti;
- f) le modalità di gestione del materiale combustibile, vegetale e non, delle aree periferiche o intercluse nel tessuto urbano;
- g) le norme sugli elettrodotti;
- h) le norme di protezione degli insediamenti turistico-residenziali, compresi gli agriturismo, ricadenti in aree extraurbane;
- i) le modalità e termini per l'attenuazione delle violazioni di cui al comma 4.

2. Il rilascio del permesso di costruire relativo a interventi insediativi da realizzare all'interno, o comunque a distanza inferiore a 200 metri dalle aree considerate boschi, nonché nelle zone esposte ai rischi da incendi di interfaccia, è subordinato alla previsione della realizzazione delle misure di cui al comma 1, lettera h). Il rilascio della certificazione di agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) è condizionato all'avvenuta realizzazione delle misure medesime.

3. Si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, della legge n. 353 del 2000, così come integrati dal presente comma:

- a) per la violazione dei precetti individuati dal comma 1, lettere a) ed e) si applicano la sanzione amministrativa e le altre disposizioni fissate dall'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000;
- b) per le violazioni alle prescrizioni contenute nelle norme relative agli abbruciamenti di cui al comma 1, lettera c), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 900;
- c) per le violazioni agli obblighi di cui al comma 1, lettera d), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200 per ogni ettometro o frazione di ettometro di tratta non conforme a quanto prescritto;
- d) per le violazioni agli obblighi dettati dal comma 1, lettera f), salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000;
- e) per ogni altra violazione ai precetti recati dal presente titolo così come integrati dalle prescrizioni regionali antincendio, per la quale non sia prevista specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300.

4. L'autorità che effettua il controllo, quando accerta l'esistenza di una delle violazioni previste dal comma 1, lettera d), che sono sanate prima che si verifichino eventi dannosi, prescrive al trasgressore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per ottemperare a essi. Se il trasgressore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall'autorità entro il termine fissato, le sanzioni sono ridotte a un quinto.

5. In caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f), da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, oltre alle sanzioni di cui al comma 3, lettera d), è disposta, dall'autorità competente, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.

6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative compete al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Art. 25 - Sistema regionale antincendio

1. Il sistema operativo regionale antincendio è costituito dalla Protezione civile regionale, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale, dall'Agenzia e, in base ad appositi accordi, dai soggetti statali competenti, dalle associazioni di volontariato e dalle compagnie barracellari.

2. Il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (DOS) sono svolti dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

3. Per migliorare l'attività di coordinamento delle attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi, gli ambiti territoriali regionali del sistema antincendio coincidono con i servizi ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Art. 34 - Promozione della ricerca forestale, trasferimento tecnologico e assistenza tecnica

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in materia forestale attraverso gli enti pubblici di ricerca, avvalendosi, in particolare, dell'opera dei propri enti strumentali e agenzie, delle università e degli enti e istituti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali.

2. La Regione promuove, altresì, la divulgazione e il trasferimento dei risultati delle sperimentazioni e delle ricerche, nonché l'assistenza tecnica nel settore forestale, anche attraverso i propri enti strumentali e agenzie, sostenendo in particolare la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese forestali.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi anche della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituita ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).

4. Il funzionamento e compiti della scuola di cui al comma 3 sono organizzati con deliberazione della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 bis della legge regionale n. 26 del 1985.

5. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono inserite nel Documento esecutivo di programmazione forestale di cui all'articolo 11.

Il disegno di legge della Giunta regionale prevede:

“Disegno di legge concernente “Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”.

Art. 3 - Attribuzioni del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è la struttura operativa dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente che esercita funzioni tecniche e di polizia forestale e ambientale, specializzata nella difesa del patrimonio forestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi.

2. Il Corpo forestale opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque interne e marittime territoriali, dei corsi fluviali e relative pertinenze idrauliche, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere, nonché di ogni altro compito diretto alla sensibilizzazione e alla divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n.327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), dal decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali) e dall'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), restano ferme tutte le attribuzioni spettanti al Corpo forestale regionale, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia.

Art. 4 - Funzioni del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione dell'Unione europea e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale in materia ambientale, esercita le seguenti funzioni:

- a) funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico;
- b) funzioni tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale e concorso operativo in materia di protezione civile;
- c) attività di polizia forestale e ambientale finalizzata alla prevenzione, sorveglianza e repressione dei reati in materia ambientale e nelle materie attribuite da leggi o regolamenti e concorso nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali.

2. Il Corpo forestale esercita le funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico in relazione ai seguenti compiti:

- a) difesa dei suoli dall'erosione attraverso i procedimenti relativi alla gestione del vincolo idrogeologico previsti nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
- b) verifica della sussistenza del vincolo previsto nell'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e successive modifiche ed integrazioni e, per gli interventi localizzati in ambito vincolato ai sensi del medesimo articolo, dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. n.42 del 2004, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n.8 del 2016;
- c) tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali, con particolare riguardo a quelli dei comuni e degli enti pubblici, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 130 a 138 del regio decreto-legge n.3267 del 1923;
- d) procedimenti relativi alla tutela della sughera previsti nella legge regionale 9 febbraio 1994, n.4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura);
- e) tutela della biodiversità, dei parchi, riserve, biotopi e altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- f) partecipazione ai Coordinamenti territoriali per l'ambiente (CTA) nei parchi nazionali;
- g) tutela della fauna, della flora, inclusa quella minacciata di estinzione ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n.874, e della vegetazione;
- h) attività divulgative, formative e informative sulle foreste e sull'ambiente naturale, in raccordo con la direzione generale regionale competente in materia di ambiente cui è affidato il coordinamento della Rete Regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A.) e dei programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità, e con l'Agenzia FoReSTAS;
- i) controllo delle sementi e del materiale di propagazione forestale, anche ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2016;
- j) raccolta dei dati e redazione della statistica e dell'inventario forestale, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 8 del 2016;
- k) attività di studio, sperimentazione e monitoraggio sulle tematiche forestali e ambientali, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2016 e in collaborazione con organi di ricerca;
- l) controlli derivanti dalla normativa dell'Unione europea in materia agro-forestale e ambientale.

3. Il Corpo forestale è componente del sistema regionale antincendi ed esercita le competenze tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale disciplinate dalla legge regionale n. 8 del 2016 e dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi), in relazione a:

- a) coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento (D.O.S.), come previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale n. 8 del 2016;
- b) redazione dei piani operativi ripartimentali secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2016 e concorso nella redazione del piano regionale;
- c) perimetrazione delle aree incendiate, per tutte le esigenze di studio, analisi, statistica, certificazione, nonché a beneficio dei comuni ai fini dell'aggiornamento del catasto delle aree percorse da incendio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000;
- d) esercizio della prevenzione degli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 2016;
- e) funzioni consultive in favore delle amministrazioni militari, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 lettera e) della legge regionale n. 8 del 2016;
- f) rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di abbruciamenti colturali, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 8 del 2016.

4. Il Corpo forestale è componente del sistema regionale di protezione civile e concorre alle relative attività con i propri mezzi e le proprie risorse umane, anche sulla base di intese e protocolli di collaborazione che disciplinino l'assegnazione temporanea di personale fra i componenti del sistema di protezione civile per lo svolgimento di funzioni specifiche.

5. Il Corpo forestale esegue l'attività di polizia forestale e ambientale per la prevenzione, sorveglianza e repressione degli illeciti nelle materie indicate ai commi da 1 a 4 e nelle seguenti materie:

- a) polizia forestale e fluviale;
- b) incendi boschivi e nelle aree extraurbane;
- c) biodiversità, aree naturali protette terrestri e marine nonché habitat di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e altre aree protette;
- d) beni paesaggistici, culturali, archeologici;
- e) urbanistica ed edilizia;
- f) fauna selvatica ed esercizio della caccia;
- g) maltrattamento degli animali;
- h) pesca nelle acque interne e marittime territoriali;
- i) commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES;
- j) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e disastro ambientale;
- k) parchi geominerari e patrimonio mineralogico, paleontologico, speleologico e carsico;
- l) demanio terrestre, idrico e marittimo;
- m) ogni altro compito di sorveglianza, prevenzione e repressione attribuito al Corpo forestale da leggi o regolamenti.

6. Nelle materie delle emergenze e urgenze ambientali, protezione civile e antincendio boschivo il Corpo forestale è componente della centrale operativa regionale del numero unico europeo 112, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n.124 del 2015.

Art. 5 - Raccordo con le funzioni di competenza di altri uffici ed enti

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 2006, n.9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), il Corpo forestale collabora con gli enti locali nelle materie di competenza, ponendo a fondamento della sua azione amministrativa gli interessi delle comunità locali rurali, l'efficacia e la trasparenza. Il Corpo forestale orienta il proprio sostegno secondo i principi di gestione sostenibile dettati dagli articoli 1, 2, 5 e 31 della legge regionale n.8 del 2016.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale n.9 del 2007, il Corpo forestale promuove attività di ricerca e documentazione e garantisce assistenza tecnica ai Corpi di polizia locale, in tema di prevenzione e repressione degli illeciti contro l'ambiente e il territorio.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n.31 del 1998, il Corpo forestale assicura all'amministrazione regionale, agli enti, alle agenzie, alle aziende ed agli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n.31 del 1998, leale collaborazione, ponendo a fondamento della propria azione amministrativa i criteri organizzativi di collegamento e integrazione ivi previsti. Il Corpo collabora altresì con le associazioni di volontariato e le compagnie barracellari impegnate nel supporto alle attività antincendio boschivo e di protezione civile."

In Consiglio regionale sono state presentate le PP.LL. n.ri: 274, 304 e 358, tutte in materia di riforma del CFVA.

Questa Segreteria avrebbe piacere di conoscere la fonte delle Sue informazioni riguardo l'articolo di stampa redatto.

Cordiali saluti



SEGRETARIO GENERALE
(Umberto Speranza)